



**Comune di Prizzi**  
*Provincia di Palermo*

**REGOLAMENTO**  
**PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE RETTE DI**  
**RICOVERO**  
**IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-**  
**SANITARIO**  
**(RSA)**

## **INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Richiesta di integrazione alla retta e Istruttoria

Art. 5 - Contribuzione dell'utente

Art. 6 - Integrazione del Comune

Art. 7 - Verifiche

Art. 8 - Recupero e rivalse

Art. 9 - Norme transitorie

## **Art. 1 Finalità**

Le residenze sanitarie assistenziali (di seguito denominate RSA) sono strutture residenziali finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale a persone non autosufficienti in condizioni di instabilità clinica derivati da esiti di patologie acute, richiedenti un'assistenza sanitaria di buon livello ed un'assistenza tutelare (socio-sanitaria) che garantisca il supporto alla mancata autonomia familiare, non assistibili a domicilio, e che pur tuttavia non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.

Tali servizi sono finalizzati all'accoglienza, temporanea, di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non sono più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze socio-sanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari e si trovano pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere ai specifici bisogni.

L'individuazione della struttura in cui effettuare l'inserimento avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ASP competente, tenendo conto della disponibilità del posto della struttura scelta.

## **Art. 2 Normativa di riferimento**

Il punto 10 del Decreto 24 maggio 2010 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, così come modificato dal Decreto 25 gennaio 2013, norma gli aspetti tariffari per i ricoveri in parola, come di seguito riportato:

*“ Alle RSA va riconosciuta una retta giornaliera determinata in euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto 8. La retta va corrisposta con onere a totale carico del SSR per i ricoveri della durata massima di giorni 60 e per l'intera durata dei ricoveri di persone con malattia di Alzheimer, maggiorata della quota di € 56,46, effettuati negli specifici moduli assistenziali. Dal 61 ° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di € 106,20 (€ 111,80 - 5%). Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2001, il 50% della retta giornaliera come sopra determinata dovrà essere posta a carico del SSR e il restante 50% del costo complessivo a carico del comune di residenza dell'assistito, fatta salva l'eventuale compartecipazione di quest'ultimo in relazione alla propria capacità contributiva. Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso del paziente nella struttura residenziale, l'ufficio dell'ASP competente per la riscossione della quota di compartecipazione posta a carico del comune e/o dell'assistito deve attenersi a quanto di seguito disciplinato:*

*– I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del comune.*

*– I soggetti invalidi civili beneficiari di “assegno di accompagnamento” sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del comune.*

*– In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale.”*

In relazione a quanto sopra riportato, il presente regolamento disciplina l'integrazione da parte del Comune di Prizzi al pagamento della retta stessa ed in particolare disciplina i criteri per l'individuazione della capacità contributiva dell'assistito al fine di determinare la compartecipazione dello stesso alla retta di ricovero.

### **Art. 3 Destinatari**

Il Comune, previamente informato con apposita domanda di compartecipazione alla spesa della retta, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",

Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune di Prizzi sono i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni alla data di presentazione della richiesta e in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende ASP (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento) con una invalidità pari al 100%;

oppure

persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.104/92.

- 2) con regolare autorizzazione rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASP competente in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio-sanitaria.

- 3) in situazione di disagio economico e non in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in RSA.

### **Art. 4 Richiesta di integrazione alla retta e Istruttoria**

La richiesta di integrazione della retta, in applicazione della normativa regionale dovrà essere presentata al Comune dall'ASP competente che avrà cura di allegare la dichiarazione di impegno resa dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno.

La suddetta dichiarazione di impegno dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento.

La richiesta da parte dell'ASP dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Verbale di inserimento dell'UVT della ASP;
- Autorizzazione al ricovero in RSA;

A seguito di tale richiesta da parte della ASP di competenza, gli uffici del Comune provvederanno a richiedere all'assistito e/o ai familiari, i documenti di seguito elencati:

- Verbale della Commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile e /o verbale del riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.104/92;
- DSU completa di attestazione ISEE in corso di validità (ai sensi del DPCM n. 159/2013).
- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della retta a carico dell'utente (certificazioni catastali, libretti a portatore, buoni fruttiferi ecc).

Contemporaneamente avvia le procedure per accertare i redditi nonché il patrimonio posseduto dall'assistito anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva da far sottoscrivere all'assistito o ad un suo familiare di riferimento;

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio Sociale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della retta verrà rivalutato.

L'ufficio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determina nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente, nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.

Di questo viene data apposita comunicazione scritta al diretto interessato o a un suo familiare di riferimento.

Il familiare di riferimento, qualora l'assistito è titolare di indennità di accompagnamento, dovrà assumersi l'onere del pagamento di tale indennità direttamente alla ASP di competenza, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo, con provvedimento di liquidazione, dopo aver verificato la capacità contributiva del ricoverato.

Qualora si accerti che il soggetto è tenuto al pagamento di tutta o di parte della retta l'ufficio provvederà a richiedere tale contribuzione assegnando il termine di gg. 30 per provvedere alla liquidazione del dovuto;

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, l'ufficio farà comunicazione ai competenti uffici comunali per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per il recupero delle somme dovranno essere adottate tutte le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dell'obbligato.

## **Art. 5 Contribuzione dell'utente**

Il beneficiario dell'intervento, direttamente o attraverso un familiare di riferimento o tutore, curatore o amministratore di sostegno è tenuto a pagare la retta di ricovero in struttura con qualsiasi disponibilità finanziaria di cui dispone e in particolare con:

- 1) l'ammontare reddito derivante da trattamenti economici di qualsiasi tipo (pensione contributiva, di reversibilità, di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, arretrati pensionistici, ecc...) fatta eccezione per la sola pensione sociale;
- 2) l'ammontare del patrimonio mobiliare posseduto: depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, canoni di locazione di case o terreni, ecc... fatta salva una franchigia che viene lasciata a disposizione della persona assistita per un importo pari ad € 6.000,00 (euro seimila)
- 3) il patrimonio immobiliare posseduto: costituito dal valore dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione fatta eccezione per la casa di abitazione;

Nel valore del patrimonio immobiliare sono ricompresi:

- a. il valore di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.);
- b. il valore dei beni donati a terzi da parte del ricoverato nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazioni.

4) il valore dei beni mobiliari e immobiliari oggetto di rinuncia all'eredità da parte del soggetto ricoverato negli ultimi 5 anni precedenti il ricovero.

L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l'ammontare dei proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura della partecipazione dovuta.

Per la contribuzione a carico dell'assistito si terrà conto dei redditi e del patrimonio posseduto dallo stesso che saranno certificati in apposita dichiarazione sostitutiva, secondo il modello che sarà predisposto dall'ufficio servizi sociali;

Il beneficiario dell'intervento, direttamente o attraverso un familiare di riferimento, tenuto a pagare la retta di ricovero, potrà chiedere la rateizzazione della stessa, concordando le modalità con l'ufficio preposto, che in ogni caso non potrà concedere una dilazione superiore a sei mesi.

## **Art. 6 Integrazione del Comune**

Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta di ricovero in struttura, o sia titolare della sola pensione sociale il Comune provvederà all'integrazione della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile.

Nel caso in cui il Comune abbia concesso l'integrazione alla retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.

## **Art. 7 Verifiche**

L'Amministrazione Comunale, sulle dichiarazioni rese provvederà ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc....

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

## **Art. 8 Recuperi e rivalse**

L'Amministrazione comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc...)
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

## **Art. 9 Norme transitorie**

Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore dalla data della sua esecutività.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge o gli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.